

**COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA (MI)**  
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE**  
**ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.)**

**Art. 1**

**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.), istituita - a norma dell'art. 48, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, L. 16 giugno 1998, n. 191 - dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, L. n. 234/2021, L. n. 213 del 30.12.2023 e D.Lgs. n. 216 del 30.12.2023 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

**Art. 2**

**Soggetto attivo e soggetti passivi**

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. è il Comune di Trezzo sull'Adda.
2. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.PE.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel comune di Trezzo sull'Adda, alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento.

**Art. 3**

**Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è conteggiata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, le aliquote stabilite ai sensi del successivo art. 4.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta parimenti dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**Art. 4**

**Aliquote**

1. L'addizionale è fissata, a decorrere dall'01.01.2026 e fino a nuova determinazione, nella seguente misura:

SCAGLIONI DI REDDITO		ALIQUOTA
DA € 0,00	A € 28.000,00	0,40 %
DA € 28.000,01	A € 50.000,00	0,60 %
DA € 50.000,01	OLTRE	0,70 %
SOGLIA DI ESENZIONE		€ 15.000,00

2. L'addizionale di cui il presente Regolamento non è dovuta se il reddito di cui all'art. 3, comma 1 non supera l'importo di € 15.000,00.

3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 15.000,00 di cui al comma precedente, l'addizionale di cui al presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando le aliquote al reddito complessivo secondo gli scaglioni sopra definiti.

**Art. 5**  
**Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997, il 1 gennaio 2024.